



89936-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 191 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 2017;

VISTO l'articolo 40, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

VISTO l'articolo 1 comma 183, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'articolo 10 comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 convertito dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

VISTO l'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

VISTO l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTO l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce il





89936 -

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Fondo per l'occupazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'articolo 2 *bis* e l'articolo 3 comma 3 *septies* del decreto-legge del 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

VISTO il decreto interministeriale n. 83117 del 16 07 2014, con il quale sono state assegnate ulteriori risorse finanziarie pari a 400 milioni di euro al fine di finanziare le residue prestazioni, relative all'annualità 2013, di concessione o proroga in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, secondo i criteri e modalità indicati nel citato decreto;

VISTO il decreto interministeriale n. 83527 del 06.08.2014, con cui sono stati assegnati 400 milioni di euro alle Regioni e Province Autonome al fine di finanziare le prestazioni, relative all'annualità 2014, di concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni o Province Autonome;

VISTO il decreto interministeriale n. 86486 del 04.12.2014, con cui sono stati assegnati 503 milioni di euro alle Regioni e Province Autonome al fine di finanziare le prestazioni, relative all'annualità 2014, di concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed





89936-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nelle Regioni e Province Autonome;

VISTO il decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014 con cui sono stati determinati i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nel rispetto degli equilibri di bilancio;

VISTO, in particolare l'articolo 6 comma 3 del sopracitato decreto che prevede che le Regioni e le Province Autonome possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, anche in deroga ai criteri di cui all'art. 2 del sopracitato decreto, esclusivamente entro il limite di spesa di euro 70.000.000 e comunque in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite;

VISTE le note dell'Assessore Gianfranco Simoncini quale Coordinatore Lavoro della IX Commissione della Conferenza delle Regioni, prot. AOOOGR/98884/S.70.30.30 del 22 aprile 2015 e prot. AOOOGR/98943/S.070.030.030 del 23 aprile 2015, che evidenziano, per talune Regioni, degli scostamenti tra quanto assegnato e quanto richiesto con lettera al Ministro del 19 febbraio 2015 e successive comunicazioni;

VISTA la successiva nota dell'Istituto di Previdenza Sociale prot. INPS. 0005.23/04/2015.0010055 di chiarimento degli scostamenti rilevati dalle note citate;

VISTA la nota della Regione Lazio prot. 227062 del 24/04/2015 che, considerati gli stanziamenti già assegnati alla Regione, dichiara non necessari ulteriori finanziamenti per il pagamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014;





89936 -

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

RITENUTO di ripartire per la chiusura delle competenze relative all'annualità 2014, tra le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, la somma di euro 478.763.551,00 (quattrocentosettantottomilionisettecentosessantatremila cinquecentocinquantuno/00) per la concessione o per la proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato; con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nelle Regioni medesime;

DECRETA

ART. 1

Sono assegnate per la chiusura delle competenze relative all'annualità 2014, le seguenti risorse finanziarie alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto al fine della concessione o della proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni medesime:

- Regione Abruzzo – Euro 43.521.901,00;
- Regione Basilicata – Euro 36.272.671,00;
- Regione Calabria – Euro 55.000.000,00;
- Regione Emilia Romagna – Euro 18.617.952,00;



89936-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Regione Friuli Venezia Giulia – Euro 7.773.057,00;
- Regione Marche – Euro 49.128.267,00;
- Regione Molise – Euro 14.266.499,00;
- Regione Sardegna – Euro 55.000.000,00;
- Regione Siciliana – Euro 55.000.000,00;
- Regione Toscana – Euro 44.845.724,00;
- Regione Umbria – Euro 22.928.057,00;
- Regione Veneto – Euro 76.409.423,00;

ART. 2

Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, per l'anno 2014, le Regioni possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui all'art. 2 e 3 del sopracitato decreto, nella misura del 5 per cento delle risorse ad esse attribuite dall'art. 1 del presente decreto, secondo la seguente ripartizione:

- Regione Abruzzo – Euro 2.176.095,05;
- Regione Basilicata – Euro 1.813.633,55;
- Regione Calabria – Euro 2.750.000,00;
- Regione Emilia Romagna – Euro 930.897,60;
- Regione Friuli Venezia Giulia – Euro 388.652,85;
- Regione Marche – Euro 2.456.413,35;
- Regione Molise – Euro 713.324,95;





*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Regione Sardegna – Euro 2.750.000,00;
- Regione Siciliana – Euro 2.750.000,00;
- Regione Toscana – Euro 2.242.286,20;
- Regione Umbria – Euro 1.146.402,85;
- Regione Veneto – Euro 3.820.471,15;

Al fine di consentire all'INPS il monitoraggio delle prestazioni corrisposte, le Regioni devono espressamente indicare nella determinazione concessoria l'impiego delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6 comma 3 del sopracitato decreto.

ART. 3

L'onere complessivo, pari ad euro 478.763.551,00 (quattrocentosettantottomilioni settecentosessantatremilacinquecentocinquantuno /00), è posto a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 4

Le Regioni sono tenute a rispettare il limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le Regioni sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.





89936 =

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 8 maggio 2015

IL MINISTRO DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE